

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2023
304/2023/R/COM

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 13 GIUGNO 2023, 267/2023/R/COM, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICO, GAS, IDRICO E DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2023"

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1257^a riunione del 28 giugno 2023

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare

l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023” (di seguito: decreto-legge 61/23);

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 di attuazione della direttiva UE 2019/944;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214”;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, recante “Principi per l’erogazione dei servizi pubblici”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023, recante “Estensione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino”;
- il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 3 maggio 2023, recante “Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di

- Modena, di Ravenna, di Ferrara e di altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi”;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile dell’8 maggio 2023, n. 992, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”;
 - l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 24 maggio 2023, n. 997, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini”;
 - l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 31 maggio 2023, n. 999, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì - Cesena e Rimini”;
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”;
 - la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/rif, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A (TITR);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, e il relativo Allegato A (di seguito: TQRIF);
 - la deliberazione 21 febbraio 2023, 62/2023/R/rif, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
 - la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2023, 216/2023/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023” (di seguito: deliberazione 216/2023/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 267/2023/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1 maggio 2023” (di seguito: deliberazione 267/2023/R/com);

- il documento per la consultazione 20 giugno 2023, 275/2023/R/com, recante “Orientamenti per l’aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”.

CONSIDERATO CHE:

- in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 e successivi in parte del territorio dell’Emilia-Romagna, in alcuni Comuni della provincia di Pesaro e Urbino e della Città metropolitana di Firenze, con deliberazione 216/2023/R/com, l’Autorità, nelle more della definizione puntuale da parte delle autorità competenti delle aree maggiormente interessate dai richiamati eventi, ha adottato un primo provvedimento d’urgenza a sostegno delle utenze e forniture site nei Comuni colpiti, prevedendo con riferimento alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del servizio idrico integrato (di seguito: SII) nonché del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1 maggio 2023;
- successivamente, con deliberazione 267/2023/R/com, l’Autorità ha dato tempestiva attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 61/23 e, anche tenuto conto della rilevanza dei danni e del protrarsi degli eventi meteorologici avversi, in considerazione della vastità dell’area territoriale interessata, nonché del diverso impatto che i richiamati eventi hanno avuto all’interno di tale area e dei rilevanti effetti negativi sotto il profilo finanziario riscontrati dagli operatori, ha disposto, relativamente alle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché alle utenze del SII e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani site nei Comuni di cui all’allegato 1 al sopracitato decreto-legge 61/23:
 - la sospensione automatica dei termini di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento emessi o da emettere nonché dei termini di pagamento delle rate ovvero degli importi sospesi e non pagati dalla data del 1 maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023, fatti salvi i pagamenti già effettuati dai clienti ovvero dagli utenti finali;
 - la sospensione della disciplina delle azioni di morosità qualora prevista dall’Autorità medesima, per inadempimenti dei clienti ovvero degli utenti, anche nel caso di morosità verificatesi prima degli eventi alluvionali ovvero della data del 1 maggio 2023 nonché la ripresa delle azioni a tutela del credito successivamente al 31 agosto 2023;
 - anche al fine di minimizzare l’impatto derivante dalla ripresa dei pagamenti e agevolare gli adempimenti posti in capo ai clienti e agli utenti colpiti, la rateizzazione degli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, su un periodo minimo pari a 12 (dodici) mesi, senza discriminazione e senza

applicazione di interessi a carico dei medesimi clienti e utenti, fatta salva la facoltà del cliente ovvero dell'utente di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza o comunque in accordo ad un piano di rateizzazione di durata inferiore concordato con il proprio fornitore;

- l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti di pubblicare sul proprio sito internet, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, le misure adottate a tutela delle utenze e forniture colpite, con particolare riferimento alla facoltà per le medesime utenze e forniture di non avvalersi della sopra richiamata disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- al fine di tutelare l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eccezionali eventi meteorologici del 1 maggio 2023 e successivi, con la richiamata deliberazione 267/2023/R/com, l'Autorità, anche alla luce dell'esperienza maturata in occasione della predisposizione di pregresse misure di anticipazione finanziaria disposte a favore degli esercenti l'attività di vendita ovvero dei gestori del SII, ha adottato azioni immediate e mirate di integrazione finanziaria a sostegno dell'operatività degli esercenti operanti nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge 61/23, disponendo che:
 - gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti possano richiedere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), con riferimento a ciascun settore, un anticipo sugli importi per i quali è prevista la sospensione dei termini di pagamento, a condizione che l'importo delle fatture emesse nel periodo di sospensione, relative ai clienti ovvero agli utenti finali beneficiari della sospensione dei termini di pagamento, rappresenti oltre il 3% dell'importo delle fatture relative alla totalità dei clienti/utenti serviti nel medesimo periodo, in quanto al di sotto di tale soglia la riduzione del fatturato non si può considerare tale da compromettere l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni;
 - gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti siano tenuti a restituire a CSEA le anticipazioni eventualmente riconosciute ai medesimi e che tale restituzione sia effettuata contestualmente agli incassi degli importi dovuti dai clienti e dagli utenti finali e comunque non oltre la fine del mese di novembre 2024.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 15/2022/R/rif e il relativo Allegato A (TQRIF), recante "Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani", l'Autorità, nell'introdurre un *set* di obblighi di servizio minimo per tutte le gestioni, ha disciplinato, tra l'altro, le modalità e la periodicità di pagamento del corrispettivo per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo una

periodicità minima di riscossione almeno annuale e che le scadenze dei termini di pagamento, associate al singolo documento di riscossione ovvero alle singole rate, siano fissate ad intervalli regolari nel corso dell'anno, al fine di agevolare la sostenibilità finanziaria da parte dell'utente;

- con la medesima deliberazione, e per quanto di rilievo in questa sede, l'Autorità ha disposto all'articolo 26, comma 26.2, del TQRIF che *“in presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti [sia] tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione”*;
- a seguito della pubblicazione della deliberazione 267/2023/R/com, alcuni degli operatori del servizio integrato di gestione dei rifiuti interessati dal provvedimento da ultimo richiamato hanno rappresentato all'Autorità di adottare, quali prassi operativa, quella di garantire all'utente il numero minimo di rate di pagamento fissato dalla regolazione (ossia due rate con scadenza semestrale), informando di non aver ancora emesso avvisi di pagamento relativamente al periodo che va dal 1 gennaio 2023 al 1 maggio del medesimo anno, con conseguenti possibili criticità in ordine agli effetti connessi alla prevista sospensione dei termini di pagamento e alla possibilità di richiedere l'anticipazione degli importi in questione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- è emerso un errore materiale all'articolo 8, comma 8.3, lettera c), della deliberazione 267/2023/R/com, in quanto la comunicazione dalla quale decorre il periodo di rateizzazione è quella contenuta al successivo comma 8.9 e non quella di cui al comma 8.8.

RITENUTO OPPORTUNO E URGENTE:

- in considerazione delle modalità e delle tempistiche di riscossione adottate da taluni gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti e delle criticità che potrebbero derivare dalla sospensione dei termini di pagamento fino al 31 agosto 2023, ai fini delle richieste delle anticipazioni alla CSEA, prevedere che in deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 6.3, della deliberazione 267/2023/R/com, e con esclusivo riferimento al settore dei rifiuti urbani, al fine della determinazione degli importi $FATT^{TOT}_{1/1-s}$ e $FATT^{ALL}_{1/1-s}$, possano essere considerati, in luogo degli avvisi di pagamento emessi nel periodo 1 gennaio 2023 – 1 maggio 2023, gli importi di competenza del medesimo periodo, ancorché non fatturati all'utente, previa validazione dell'Ente territorialmente competente.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- provvedere alla rettifica dell'errore materiale presente all'articolo 8, comma 8.3, lettera c), della deliberazione 267/2023/R/com, disponendo che il periodo di

rateizzazione decorra dalla comunicazione di cui al successivo comma 8.9

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione 267/2023/R/com

- 1.1 All'articolo 6 della deliberazione 267/2023/R/com, dopo il comma 6.3, è aggiunto il seguente comma:

“6.4 Con esclusivo riferimento al settore dei rifiuti urbani, in deroga a quanto disposto dal precedente comma 6.3, al fine della determinazione degli importi $FATT^{TOT}_{1/1-s}$ e $FATT^{ALL}_{1/1-s}$, possono essere considerati, in luogo degli avvisi di pagamento emessi nel periodo 1 gennaio 2023 – 1 maggio 2023, gli importi di competenza del medesimo periodo ancorché non fatturati all'utente, previa validazione dell'Ente territorialmente competente.”.

- 1.2 All'articolo 8, comma 8.3, lettera c), della deliberazione 267/2023/R/com, le parole “di cui al comma 8.8” sono sostituite dalle seguenti parole “di cui al comma 8.9”.

Articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

- 2.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Capo del Dipartimento della Protezione civile, al Commissario delegato, all'Associazione Nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA), alla Regione Emilia-Romagna, alla Regione Marche, alla Regione Toscana, alla CSEA e all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
- 2.2 Il presente provvedimento e la deliberazione 267/2023/R/com, come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini